

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

## IN SINTESI

<p>Articolo a pag. 12</p>	<p><b>Dati INAIL: al minimo storico i casi mortali</b> - Nel 2013 è confermata la tendenza decrescente degli infortuni sul lavoro già registrata nel 2012. Infatti, le denunce per infortunio sul lavoro hanno registrato -7% rispetto all'anno precedente con una contrazione di circa 50mila denunce, che arriva a -21% se confrontato con il dato del 2009. Invece, gli infortuni riconosciuti sono diminuiti del 9,4%, passando dagli oltre 500mila del 2012 ai circa 457mila del 2013. È questo il mondo del lavoro che emerge dalla "Relazione INAIL 2013", presentata alla Camera dei deputati. L'Istituto ha messo in atto una strategia di ridefinizione delle proprie politiche di intervento in campo assicurativo e prevenzionale sulla base dei limiti imposti dalla legge di stabilità, dei nuovi confini dettati dalla UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del processo di riorganizzazione interna dove la ricerca è diventata asse strategico. In questo nuovo quadro i risultati sul fronte infortunistico sono incoraggianti.</p>
<p>Commento a pag. 20 Testo a pag. 18</p>	<p><b>Malattie professionali: la ragionevole certezza ribadita dalla Cassazione</b> - Ribadito l'approccio rigoroso e garantista in tema di rapporto causale fra esposizione lavorativa e insorgenza di una malattia non tabellata. Questo quanto espresso dalla SC con la sentenza 12 giugno 2014, n. 13342. Nello specifico un lavoratore, affetto da leucemia mieloide cronica, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale non tabellata, deducendone la causa dell'insorgenza nell'attività lavorativa. Il ricorrente aveva evidenziato come causa l'esposizione prolungata a vapori di nichel. Aderendo alle risultanze della consulenza medico legale d'ufficio, il giudice di merito aveva rigettato la domanda. Contro la sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, denunciando la violazione delle norme del testo unico sull'assicurazione obbligatoria INAIL (D.P.R. n. 1124/1965), nonché un vizio di motivazione determinato dalla mancanza di indagini tecniche più specifiche sulla nocività delle mansioni, ma anche su una non corretta applicazione del principio dell'onere della prova del nesso di causa tra attività di lavoro e patologia, onere che riteneva non gravare sul lavoratore. I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso, affermando i principi espressi con la sentenza n. 13342/2014.</p>
<p>Commento a pag. 22 Testo a pag. 25</p>	<p><b>Dalla Regione Lombardia il piano sicurezza 2014-18 anche per gestire EXPO 2015</b> - La Regione Lombardia, nel mese di dicembre 2013 ha pubblicato la D.G.R. 20 dicembre 2013, n. X/1104, «Piano regionale 2014 - 2018 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Secondo la delibera regionale, la prevenzione sul lavoro ha un ruolo chiave non soltanto perché tutela la vita e permette il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie, ma anche perché contribuisce e assicura lo sviluppo economico e sociale. Il documento regionale ha evidenziato che, insieme alla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro sono di primaria importanza, per esempio, anche una politica che favorisca le imprese, un nuovo <i>welfare</i> e sanità che intercettino i bisogni emergenti e una maggiore tutela del territorio e dell'ambiente.</p>
<p>Sintesi a pag. 105</p>	<p><b>Indicatori di sicurezza per il trasporto su ferrovia</b> - La direttiva 2014/88/UE della Commissione 9 luglio 2014, ha modificato l'Allegato I alla direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, introducendo i nuovi "indicatori comuni di sicurezza inerenti agli incidenti, alle merci pericolose, ai suicidi, ai precursori di incidenti, al calcolo dell'impatto economico degli incidenti, alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione (in G.U.U.E. L del 10 luglio 2014, n. 201) .</p>
<p>Sintesi a pag. 105</p>	<p><b>Nuova direttiva PED</b> - La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 concerne la nuova disciplina in materia di progettazione, di fabbricazione e di valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, escluso un elenco significativo di attrezzature (in G.U.U.E. L del 27 giugno 2014, n. 189).</p>

Sintesi a pag. 107	<p><b>Dighe: requisiti di costruzione</b> - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 giugno 2014 ha approvato il testo delle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», con efficacia sostitutiva delle precedenti norme tecniche definite con D.M. 24 marzo 1982. In particolare, le norme risultano applicabili a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale, fermo restando una clausola di salvaguardia a favore degli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, come definiti al capitolo B1, Allegato al D.M. 24 marzo 1982, in relazione alle quali l'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di ritenuta, quali norme tecniche applicare (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'8 luglio 2014, n. 156).</p>
Massima e nota a pag. 108	<p><b>Responsabilità dell'appaltatore in caso di subappalto</b> - Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale, e non nel caso in cui l'interdipendenza dei lavori escluda l'estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Qualora l'impresa affidataria contribuisca alla organizzazione delle attività subappaltate, ha l'obbligo di concorrere nell'apprestamento delle misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti dall'esistenza del subappalto; qualora invece se ne spogli totalmente, lasciando al subappaltatore ogni autonomia organizzativa e senza esplicitare alcuna ingerenza rispetto ai compiti del medesimo, va esente da responsabilità. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 11522</i>)</p>
Massima e nota a pag. 109	<p><b>Sicurezza delle macchine: marcatura CE e responsabilità del datore</b> - La Direttiva macchine ha introdotto un "minimum tecnologico obbligato comune" che, da un lato, ha esteso la responsabilità del costruttore ad altri operatori (venditore, noleggiatore, concedente in uso, datore di lavoro utilizzatore), con obbligo di controllo della regolarità della macchina prima che essa sia messa a disposizione del lavoratore; dall'altro lato ha individuato quali "costruttori in senso giuridico" i soggetti che, in caso di macchinario composto di pezzi prodotti da altre ditte, sono stati gravati dell'obbligo, dopo l'assemblaggio dei componenti, di controllarne la regolarità al fine di ottenere la certificazione necessaria per immetterlo sul mercato. Tale sistema ha prodotto un'anticipazione e un'estensione della tutela antinfortunistica, sia in senso soggettivo sia in senso oggettivo: invero la presenza della marcatura CE su una macchina, richiesta per immettere il prodotto nel mercato, non esclude ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, in quanto diretti utilizzatori delle macchine stesse. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 17 marzo 2014, n. 12377</i>)</p>
Massima e nota a pag. 110	<p><b>Lavoro in quota: criterio di calcolo</b> - Nei lavori in quota, con allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio ad altezza superiore a due metri dal suolo, tale altezza deve essere intesa come quella alla quale il lavoro viene eseguito, e non quella nella quale si trova il lavoratore. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 1° aprile 2014, n. 15028</i>)</p>

## GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 59	<p><b>Attività soggette a controlli di PI: una riflessione sulla sospensione</b> - Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco sono tenuti a segnalarli immediatamente alle autorità competenti. Così, tra i "provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere", il motivato "divieto di sospensione" dell'attività, finalizzato a preservare la pubblica incolumità, costituirebbe, in particolari situazioni di rischio, l'unica misura necessaria a far cessare il pericolo, laddove le misure da impartire non sortirebbero alcuna efficacia concreta. Il potere di adottare "provvedimenti di sospensione" dell'esercizio di una qualsiasi attività sarebbe conferito a condizione che ricorrano i presupposti della manifesta "urgenza" e dell'estrema "gravità", in pratica, quando i mezzi ordinari si palesino come insufficienti e inadeguati a fronteggiare la situazione.</p>
Articolo a pag. 73	<p><b>Trasporto merci pericolose via mare: obbligatori i numeri di emergenza per il reperimento dello speditore</b> - Il D.M. 7 aprile 2014, nel rivedere le norme previgenti in materia di autorizzazione e gestione informativa delle operazioni</p>

	<p>di imbarco, sbarco, reimbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose quali definite dal codice internazionale IMDG, esplicita gli obblighi degli speditori di merci pericolose in relazione all'assistenza telefonica da garantire alle navi colpite da emergenze a bordo che coinvolgono le merci stesse. Le nuove disposizioni, tuttavia, non sono esenti da dubbi interpretativi (dall'individuazione dello "speditore" responsabile dei numeri di emergenza alle competenze dei soggetti preposti a rispondere) e conseguenti criticità operative, che rendono verosimilmente difficoltosa un'effettiva ed efficace attivazione sul campo delle nuove misure di assistenza remota del comando nave poste in capo agli speditori IMDG.</p> <p>A questa prima disamina tecnica, sui prossimi numeri di <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> farà seguito un'analisi comparativa delle esperienze internazionali di settore, al fine di suggerire possibili soluzioni operative e organizzative</p>
<p>Sintesi a pag. 106</p>	<p><b>Diossina</b> - Il regolamento (UE) della Commissione 20 giugno 2014, n. 709/2014, ha modificato la Parte B, Allegato V al regolamento (CE) n. 152/2009, concernente le metodologie di campionamento e di analisi per la determinazione dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e PCB. La modifica è necessaria al fine di stabilire metodologie di screening ad alto throughput (in G.U.U.E L del 27 giugno 2014, n. 188).</p>

## RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 84</p>	<p><b>Beni in polietilene e imballaggi: nuova interpretazione dalla Corte di Appello di Roma</b> - Sulla qualificazione di alcuni beni in polietilene come "imballaggi", si registra una diversa interpretazione tra giudici di merito, con la sentenza della Corte di Appello di Roma 29 maggio 2014, n. 3048, contrastante con i principi sanciti dalla precedente pronuncia del Tribunale di Roma n. 8131/2014 (commentata su <i>Ambiente&amp;Sicurezza</i> n. 11/2014). Anche se dalla lettura delle motivazioni si evince subito come la decisione sia fondata più su argomentazioni processuali che di merito, essendo quasi tutte le censure tacciate di inammissibilità e rigettate in rito, tuttavia la decisione merita di essere approfondita per la parte in cui (sia pur sommariamente stante il richiamo alla sentenza di primo grado) affronta il problema della definizione di imballaggio nella normativa italiana e comunitaria, rigettando le censure proposte dal consorzio appellante.</p>
<p>Sintesi a pag. 106</p>	<p><b>Spedizione di rifiuti</b> - Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 660/2014, è stato emanato al fine di «determinare le risorse necessarie da destinare alle ispezioni delle spedizioni di rifiuti ed impedire in maniera efficace che i rifiuti prendano vie illecite» con conseguente necessità di «pianificare in maniera adeguata le ispezioni» (Il considerando). Pertanto, dopo l'inserimento di una definizione all'art. 2, regolamento (CE) n. 1013/2006, in materia, non a caso, di "ispezione", la nuova disciplina ha rielaborato alcuni passaggi chiave (in G.U.U.E. L del 27 giugno 2014, n. 189).</p>
<p>Massima e nota a pag. 111</p>	<p><b>Bonifica da rifiuti. Non ottemperanza</b> - La disposizione di cui all'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51-bis, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito e attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti, mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre, per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) (<i>Cassazione penale, sezione III, 16 maggio 2014, n. 25718</i>).</p>
<p>Massima e nota a pag. 112</p>	<p><b>Discarica abusiva. Natura del reato</b> - Ai fini dell'identificazione del termine di decorrenza della prescrizione in relazione alle fattispecie di gestione illecita, depositi incontrollati e discarica di rifiuti di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod., occorre verificare se il riferimento alla «attività di» consenta la individuazione di singoli fatti criminosi per ciascun atto di raccolta, trasporto, recupero, ecc., o se intenda descrivere un reato abituale, in cui ciascuna singola condotta viene assorbita nell'unica fattispecie di reato, la cui consumazione dura</p>

	<p>fino a quando continua la «attività», ovvero di reato permanente. Questo accertamento consente di affermare la natura di reato istantaneo delle fattispecie di gestione illecita di rifiuti e di deposito incontrollato di rifiuti, nonché, diversamente, di reato permanente dell'illecito di discarica abusiva (<i>GUP Tribunale di Bergamo, 2 aprile 2014 n. 396</i>)</p>
<p><b>Massima e nota a pag. 113</b></p>	<p><b>Rifiuti e adulterazione acque</b> - Il reato di adulterazione dolosa delle acque di cui all'art. 440, c.p., contempla la modificazione delle sostanze/acque, non realizzabile senza l'intervento dell'uomo, che si dispiega con l'immissione di elementi idonei ad alterarne la composizione. Questa adulterazione deve essere tale da generare un pericolo per la salute della collettività. La condotta penale illecita deve, quindi, essere causalmente collegata alla produzione del pericolo per la collettività, pericolo che deve sussistere in concreto e che non necessariamente richiede l'uso effettivo delle acque, bensì la potenziale utilizzabilità delle stesse per il consumo umano (<i>GUP Tribunale di Milano, 27 giugno 2014, n. 1789</i>)</p>

## AMBIENTE E RISORSE

<p><b>Articolo a pag. 90</b></p>	<p><b>In apertura/Ambiente. Nuove disposizioni urgenti nel D.L. n. 91/2014</b> - Tante le misure in materia di ambiente disposte dal recente decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «<i>Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea</i>». Tra i temi oggetto del provvedimento: la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione a uso antincendio e da onde elettromagnetiche; il controllo dei parametri di verifica per gli impianti termici civili; le procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi; la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate a uso esclusivo delle forze armate; il corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale; gli interventi urgenti per l'efficientamento degli edifici scolastici e universitari pubblici.</p>
<p><b>Articolo a pag. 97</b></p>	<p><b>Efficienza energetica dei principali componenti elettrici: evoluzione tecnologica e normativa</b> - La normazione tecnica può svolgere un ruolo chiave nel garantire il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'efficienza energetica a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, le norme tecniche possono aiutare a superare le barriere che frenano lo sviluppo del mercato dell'efficienza energetica degli impianti elettrici, fornendo un insieme di strumenti condivisi al fine di fornire la codifica, ad esempio, delle «<i>best practice</i>», dei metodi di calcolo, degli indicatori di prestazione, dei requisiti dei sistemi di gestione e di qualificazione delle società che erogano servizi di efficienza energetica.</p>
<p><b>Sintesi a pag. 107</b></p>	<p><b>Differimento dei nuovi libretti per gli impianti di climatizzazione</b> - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 20 giugno 2014 ha fornito una doppia proroga, al 15 ottobre 2014, dei termini altrimenti fissati al 1° giugno 2014, a far data dai quali gli impianti termici dovranno essere muniti della nuova modulistica di cui all'Allegato I al D.M. 10 febbraio 2014, nonché a far data dal quale entrerà a regime la nuova modulistica di cui agli Allegati II, III, IV e V al medesimo D.M. 10 febbraio 2014 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 4 luglio 2014, n. 153).</p>